

(N. 2173)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*modificato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 7 febbraio 1952*  
(V. Stampato N. 520-118) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 FEBBRAIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940,  
concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940,  
è ratificato.

p. Il Presidente della Camera dei deputati  
MARTINO

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

## DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 940.

—  
*Modificazioni degli organici  
 degli operai di ruolo delle Forze armate.*  
 —

## Art. 1.

Il numero degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa è così stabilito:

per l'Esercito . . . .	N.	8.710	unità
per la Marina . . . .	»	10.000	»
per l'Aeronautica . .	»	7.000	»

## Art. 2.

I contingenti numerici fissati dal precedente articolo 1 saranno, nell'ordine, coperti dagli operai dipendenti dalle tre Forze armate compresi nelle seguenti categorie:

a) operai permanenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) operai in servizio non di ruolo alla predetta data, già in possesso al 30 giugno 1923 della qualifica di operai a matricola o di lavoratori permanenti;

c) operai in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto che alla stessa data del 30 giugno 1923 rivestivano la qualifica di operai provvisori;

d) operai in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da preseglgersi tra quelli compresi in una graduatoria appositamente compilata in base a criteri di anzianità e capacità professionale ed in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione.

Restano ferme le disposizioni che concedono preferenze ai combattenti e ai reduci, o che attribuiscono o riservano posti di ruolo agli invalidi e ai mutilati di guerra.

## Art. 3.

Il servizio non di ruolo reso dagli operai anteriormente alla loro immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli è valutato per intero ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4.

## Art. 4.

Con apposito provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme per la ripartizione organica del personale salariato di ruolo nel gruppo dei capi operai e nelle categorie degli operai, per il passaggio nei ruoli organici e per la valutazione del servizio non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza, nonchè quelle altre che si renderanno eventualmente necessarie per la esecuzione del presente decreto